

REGOLAMENTO (CEE) N. 3196/80 DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 1980****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente
l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti di cui alla voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2817/79⁽⁴⁾; che l'esperienza acquisita

consente d'altronde di procedervi senza difficoltà; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 351/79, prorogando fino al 31 dicembre 1981 il periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del « 31 dicembre 1980 » è sostituita con la data del « 31 dicembre 1981 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 7.